



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2017, proposto da
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con
domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;

contro

Prefettura di Novara, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

del provvedimento n. 1850 della Prefettura di Novara, notificato al ricorrente in
data 2 ottobre 2017, con cui gli sono state revocate le misure di accoglienza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Savio Picone e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm.;

Premesso, in fatto:

che il ricorrente , cittadino nigeriano, ha fatto ingresso in Italia il 28 giugno 2016 e, dopo aver manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, è stato trasferito presso la struttura di accoglienza di Novara gestita dalla società Minerva;

che la Prefettura di Novara, con il provvedimento in epigrafe, ha disposto nei suoi confronti la revoca delle misura di accoglienza, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere accertato l'assenza non autorizzata dal 6 all'8 settembre 2017, in violazione del regolamento in vigore per gli ospiti della struttura;

che il ricorrente deduce, con plurimi motivi, la violazione degli artt. 17 e 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, la violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, la violazione dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, la violazione del diritto all'abitazione, la violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione;

che il Ministero dell'Interno si è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnativa;

che l'istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 42 del 2018;

Ritenuto, in diritto:

che il ricorso è manifestamente fondato, per le motivazioni già sommariamente enunciate nella fase cautelare;

che il ricorrente ha rappresentato di non disporre di una sistemazione abitativa alternativa di trovarsi in uno stato di grave malattia (tubercolosi polmonare e stato ansioso depressivo, come da certificazione di visita pneumologica e psichiatrica – doc. 3);

che l'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 attribuisce al Prefetto il potere di disporre la revoca delle misure d'accoglienza, nelle ipotesi di “violazione grave o ripetuta

... delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti”, tenendo conto della situazione del richiedente, con riferimento alla condizioni di cui all’art. 17;

che l’art. 17 del medesimo decreto prevede che l’Amministrazione debba considerare la specifica situazione delle persone vulnerabili, tra le quali “le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali”;

che il provvedimento di revoca è viziato da difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione valutato le condizioni di salute del ricorrente;

che la mancata valutazione della specifica situazione soggettiva del ricorrente, come richiesto dall’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, è stata rilevata da questa Sezione in sede cautelare e, tuttavia, l’Amministrazione ha omesso di disporre un supplemento d’istruttoria sul profilo sanitario, anche a fronte dello specifico ordine contenuto nell’ordinanza cautelare;

che, assorbite tutte le ulteriori censure, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la revoca, in presenza di una situazione patologica, poteva essere disposta solo dopo aver valutato l’incidenza della patologia sulla condotta, nonché l’idoneità della struttura ad ospitare il ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 25 luglio 2018 n. 1823);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando fermo il potere della Prefettura di Novara di rideterminarsi, dopo aver esplicitato una completa istruttoria;

Ritenuto, infine, che le spese processuali possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla del provvedimento della Prefettura di Novara n. 1850 del 2 ottobre 2017.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE

Savio Picone

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO